

## PARCO AGRISOLARE 2023

*(Scheda Provvisoria)*

Destinatari	<p><b>I soggetti beneficiari sono:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Imprenditori Agricoli Professionali in forma individuale o societaria</li> <li>b) Cooperative agricole</li> <li>c) Imprese Agroindustriali (con codice ATECO da emanarsi)</li> <li>d) i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d'impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).</li> </ul> <p>Sono esclusi i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esonerati dalla tenuta della contabilità IVA</li> <li>• con un volume di affari annuo inferiore ad 7.000 euro.</li> </ul>
Area geografica	Italia
Obiettivi e investimenti ammissibili	<p>Il decreto sul <b>Parco Agrisolare</b> promuove la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli.</p> <p>L'intervento si pone all'interno del PNRR, Misura 2, Componente 1, il cui obiettivo è di sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, escludendo totalmente il consumo di suolo. Si prevede l'erogazione di contributi che potranno coprire anche i costi di riqualificazione e ammodernamento delle strutture, ottenuto tramite la rimozione dell'eternit e dell'amianto sui tetti e il miglioramento della coibentazione e areazione, anche al fine di contribuire al benessere degli animali.</p> <p>Gli <b>interventi ammissibili</b> all'agevolazione, da <b><u>realizzare sui tetti/coperture di fabbricati già esistenti e strumentali all'attività agricola</u></b>, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l'installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.</p> <p>Inoltre, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto (e, se del caso, l'eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro;</li> <li>b) per la realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto per il fabbricato;</li> <li>c) per la realizzazione di un sistema di areazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di areazione previste in funzione della destinazione produttiva del fabbricato. Ad ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria.</li> </ul>

## **SPESE AMMISSIBILI**

### **A. realizzazione di impianti fotovoltaici:**

- acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
- sistemi di accumulo;
- fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
- costi di connessione alla rete.

**Fino a un limite massimo di euro 1.500/kWp per l'installazione dei pannelli fotovoltaici e fino ad ulteriori euro 1.000/kWh ove siano installati anche sistemi di accumulo.**

In ogni caso, la spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo non può eccedere 100.000 euro.

Qualora siano installati dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a 30.000 euro.

**Gli impianti fotovoltaici potranno avere una potenza massima di 1MW.**

La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo, ovvero di autoconsumo condiviso, annuale.

### **B. rimozione e smaltimento dell'amianto e l'esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell'isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria):**

- demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700/kWp.

Per tutti gli interventi sono ammissibili: le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali, elaborazione e presentazione dell'istanza, direzione lavori e collaudi.

### **Non sono costi ammissibili:**

- 1) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
- 2) acquisto di beni usati;
- 3) acquisto di beni in leasing;
- 4) acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all'intervento di efficienza energetica o all'installazione dell'impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
- 5) acquisto di dispositivi per l'accumulo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
- 6) lavori in economia;
- 7) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
- 8) prestazioni gestionali;

	<p>9) acquisto e modifica di mezzi di trasporto;  10) spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;  11) pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.</p> <p>L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile.</p> <p>Sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova costruzione.</p> <p><b>I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario.</b></p> <p>I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro <u>18 mesi dalla data della pubblicazione dell'approvazione</u>, salvo richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all'approvazione a cura del soggetto attuatore, d'intesa con il Ministero.</p> <p>Inoltre, la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi dovrà avvenire <u>entro il 30 giugno 2026</u>.</p>
Documenti obbligatori	<p>Alla domanda di agevolazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) modulo informatizzato con anagrafica del soggetto beneficiario, descrizione catastale dei manufatti oggetto di intervento, descrizione di massima dell'intervento, richiesta di contributo, dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000;</li> <li>b) Relazione tecnica asseverata da parte di un professionista abilitato, contenente: <ul style="list-style-type: none"> <li>– descrizione del sito e dei lavori;</li> <li>– stima preliminare dei costi e dei lavori;</li> <li>– cronoprogramma delle attività tecnico-amministrative;</li> <li>– descrizione dei lavori;</li> </ul> </li> <li>c) visura del catasto fabbricati</li> <li>d) documentazione atta all'identificazione del fabbricato;</li> <li>e) dossier fotografico ante operam per documentare lo stato dei luoghi alla data di presentazione della domanda;</li> <li>f) ogni altra richiesta presente nella modulistica del soggetto attuatore</li> </ol>
Contributo	<p><b>Imprese della produzione agricola:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>contributi a fondo perduto pari all'80%, con vincolo di autoconsumo</u> (anche condiviso);</li> <li>• <u>contributi a fondo perduto pari al 30%, senza vincolo di autoconsumo</u>. L'intensità di aiuto può essere aumentata: del 20% per le piccole imprese; del 10% per le medie imprese; del 15% per investimenti realizzati in zone assistite ex art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato UE.</li> </ul> <p><b>Imprese della trasformazione agricola:</b> <u>contributo a fondo perduto fino all'80% senza vincolo di autoconsumo</u>.</p> <p><b>Imprese dell'agroindustria:</b> <u>contributo a fondo perduto pari al 30% senza vincolo di autoconsumo</u>. L'intensità di aiuto può essere aumentata: del 20% per le piccole</p>

	<p>imprese; del 10% per le medie imprese; del 15% per investimenti realizzati in zone assistite ex art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato UE.</p> <p>Per le <u>aziende agricole di produzione primaria</u>, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti <u>unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il proprio autoconsumo</u>, ovvero l'autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata.</p> <p>Soggetto attuatore dell'intera misura e dell'accesso al meccanismo incentivante è il <b>Gestore Servizi Energetici (GSE)</b>.</p>
Scadenza	<p><i>In fase di approvazione e apertura: gli aiuti entrano in vigore dalla data di ricevimento della decisione di approvazione da parte della Commissione europea. A seguito di detta decisione, sarà emanato l'Avviso di adesione e identificata la finestra temporale di presentazione delle domande.</i></p>
Stanziamiento	<p>993.031.470,19 di euro, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle imprese del settore della produzione agricola primaria una quota pari a 693.031.470,19 euro;</li> <li>• alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli per un importo pari a 150 milioni di euro;</li> <li>• alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli per un importo pari a 75 milioni di euro.</li> </ul>